

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 310/2022 proposto da:

A.A., ..., elettivamente domiciliati in ROMA, ..., presso lo studio dell'avvocato..., rappresentati e difesi dagli avvocati...;

- *ricorrenti* -

contro

B.B., rappresentato e difeso dall'avvocato...;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. .../2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Associazione..., e A.A. hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 1136/2021 resa dalla Corte d'appello di Lecce, pubblicata in data 18 ottobre 2021.

2. Resiste con controricorso B.B..

3. La Corte d'appello di Lecce ha accolto l'appello formulato da B.B., successore testamentario di C.C., deceduta il (Omissis), contro la sentenza n. 808/2018 del 6 giugno 2018 pronunciata dal Tribunale di Brindisi, e per l'effetto ha altresì accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, condannando la Associazione ...in solido con A.A. al pagamento della somma di Euro 80.000,00 oltre interessi legali. La condanna risarcitoria trova il proprio fondamento nel mancato adempimento dell'onere, stabilito a carico della donataria ...nell'atto di donazione del 7 ottobre 1985, dell'immobile di proprietà della donante C.C., sito in (Omissis), da ristrutturare ed adibire a casa-famiglia per persone bisognose ed anziane. A tal fine l'attrice aveva dedotto il mancato rispetto del termine stabilito con atto di transazione del 26 febbraio 2008 a seguito di precedente atto di citazione del 2007. La Corte di Lecce ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del "danno non patrimoniale", evidenziando che "la mancata realizzazione dello scopo filantropico perseguito dalla C.C. con la donazione di un immobile di pregio (considerando il valore commerciale del bene stimato dal c.t.u.) ha arrecato a questa una delusione ed un patimento", pregiudizio concretizzatosi in sofferenze morali e psichiche, da qualificare "in termini di danno morale soggettivo, integrando quale turbamento emotivo e patema d'animo di natura transeunte subito dalla donante". Tale danno non patrimoniale, ha affermato la Corte d'appello, ben può derivare da un diritto contrattuale, che pregiudichi un diritto inviolabile della persona". In particolare, ha affermato la sentenza impugnata, "una frustrazione, anche solo parziale, dello spirito di liberalità - che caratterizza la donazione - merita adeguato ristoro", nè "può negarsi, sulla base della comune esperienza, che la donante abbia comunque subito un pregiudizio, ascrivibile alla condotta illegittima del ...e dell'A.A. suo presidente, che non avrebbero integralmente e tempestivamente adempiuto all'onere modale imposto con la donazione, non potendo dubitarsi, nella fattispecie peculiare in esame, che la dante causa dell'appellante abbia subito una delusione ed una frustrazione in rapporto di causa diretta con l'inadempimento della donataria, per non aver potuto vedere, in vita, la realizzazione del suo progetto filantropico". Per la quantificazione del danno, la sentenza impugnata ha stabilito l'importo di Euro 80.000,00, alla luce del "valore del bene oggetto della vicenda", stimato dal c.t.u. in Euro 846.314,71, in ragione di una percentuale del 20% di tale valore, ulteriormente ridotto della metà, in considerazione del solo parziale inadempimento dell'onere imposto al ...che ha adempiuto all'onere di sopportare le spese di sostentamento della C.C. fino alla morte e che ha dato in parte corso alle spese per la realizzazione della struttura di accoglienza.

L'unico motivo di ricorso deduce la violazione e-o falsa e-o erronea applicazione dell'art. 2059 c.c., e degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., oltre che violazione e-o falsa e-o erronea applicazione anche dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza in punto di quantificazione e di liquidazione del danno non patrimoniale.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l'adunanza della Camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

Il motivo di ricorso non supera lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Come da questa Corte più volte ribadito, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile anche quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (Cass. Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972 e 26973; Cass. Sez. 3, 29/11/2010, n. 24143; Cass. Sez. 3, 24/10/2011, n. 21999; Cass. Sez. 3, 14/06/2016, n. 12143; Cass. Sez. 6 - 3, 27/08/2020, n. 17894). La Corte d'appello di Lecce ha ritenuto, nella specie, inadempito l'onere apposto dalla donante C.C. a carico della donataria ...nell'atto di donazione del 7 ottobre 1985, avente ad oggetto un immobile da ristrutturare ed adibire a casa-famiglia per persone bisognose ed anziane. La mancata esecuzione del modus obbliga il donatario al risarcimento del danno (Cass. Sez. 2, 21/10/1971, n. 2966). Avendo poi la donante tradotto nel modo, a norma dell'art. 793 c.c., quale scopo specifico della liberalità, una finalità filantropica di beneficenza ed assistenza, avente valore cogente nei confronti della donataria, il mancato adempimento del modus può intendersi altresì fonte di danno non patrimoniale, restando gravemente leso un interesse della donante che è espressione dei doveri di solidarietà sociale di rilevanza costituzionale, a norma degli artt. 2 e 38 Cost.. In tal senso ha motivato la sentenza impugnata, facendo riferimento alla "mancata realizzazione dello scopo filantropico perseguito dalla C.C. con la donazione di un immobile di pregio", causa di "delusione", "patimento", "turbamento emotivo e patema d'animo". Si tratta, a ben vedere, di diritto della donante, esercitato tramite la disposizione modale, consistente nell'erogazione di parte del vantaggio patrimoniale attribuito alla donataria a scopi di pubblica utilità, diritto riguardante la persona e non il patrimonio della donante stessa, e che non può essere impedito.

Il pregiudizio al diritto della donante a gravare la donazione al perseguimento di una finalità filantropica di beneficenza ed assistenza consente di ravvisare, dunque, un danno risarcibile da individuare con riguardo alle conseguenze di tale lesione, ben potendo comunque essere oggetto di allegazione e prova anche attraverso presunzioni, come avvenuto nella specie, ed assumendo a tal fine rilevanza, conformemente a come ha ragionato la Corte d'appello di Lecce, il valore della cosa donata, che del resto richiama anche l'art. 793 c.c., comma 2, come limite dell'adempimento dovuto dal donatario. La domanda di C.C. conteneva le allegazioni inerenti alla natura ed alle caratteristiche del pregiudizio discendente dalla inesecuzione del modus e la liquidazione del danno non patrimoniale è stata operata in via equitativa, indicando in sentenza i criteri assunti a base del procedimento valutativo e sulla base di apprezzamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimità per violazione di norme di diritto.

Nella memoria presentata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2, i ricorrenti, premesso "di non aver mai dubitato del principio secondo cui il "danno non patrimoniale" è altresì risarcibile quando discende da un "inadempimento contrattuale", anche in materia di (in)esecuzione di un modus", evidenziano, non di meno, che "l'inadempimento va considerato non solo con riferimento all'elemento oggettivo, ma anche con riguardo al profilo soggettivo, quantomeno della colpa" e che

inoltre "il danno non è in re ipsa, ma va provato sia nel quantum che, ancor prima, nell'an", essendo comunque errata la liquidazione operata dalla Corte di Lecce.

Si deve allora ribadire che le questioni attinenti alla prova dell'elemento soggettivo necessario ai fini della configurabilità di un illecito ed alla liquidazione equitativa del danno che ad esso consegue involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, apprezzamenti qui congruamente esplicitati dalla Corte d'appello, e sono perciò sindacabili in sede di legittimità non per violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (come avvenuto nella specie), ma nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2022